COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 17/01/2023

OGGETTO:	**APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI A VALERE PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciassette** del mese di **Gennaio** alle ore **12:45** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA	X	
MERLO DINA		X
PAVANELLO ANDREA	X	
CATTOZZO LUISA		X
ALBERGHINI ERIKA		X
TOTALE	5	3

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Cittadin Nicoletta, anch'ella collegata via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

Considerato che il "canone" sostituisce le entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Richiamato l'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019 secondo il quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 838, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, il canone sostituisce oltre che la Tosap anche i prelievi Tari;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati";

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/DF de 28 Luglio 2021, ad oggetto *"Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito";*

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2021 sono state apportate le modifiche alle tabelle dei coefficienti di valutazione e alle tariffe giornaliere allegate al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, mantenendo invariato quanto disposto dal Regolamento e dall'allegato della classificazione delle strade in categorie;

Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 30/12/2021 sono state approvate le tariffe delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2022, riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Considerato che si ritiene opportuno confermare ed approvare per l'anno 2023 le tariffe del canone approvate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 30/12/2021, riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno." ;

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

Premesso che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla D.ssa Cittadin l'incarico Dirigenziale a valere per 3 anni dalla data del 15/11/2022;

Rilevato che nel caso di specie il Responsabile del Procedimento, è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che alla D.ssa Genny Beccati con Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/03/2022 è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" per la sezione Tributi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario:

FAVOREVOLE;

con votazione unanime e favorevole espresso in forma palese

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di confermare, anche per l'anno 2023, le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ai sensi della Legge 160/2019 approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 30/12/2021 a valere per l'anno 2022, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2023;
4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on line*;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di applicare le nuove tariffe.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cittadin Nicoletta

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale